

SERVIZIO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

(iscr. 115 Registro Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia)

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Art. 1) DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento:

- per “Organismo di Mediazione”, o semplicemente “Organismo”, si intende l’Ente del sistema camerale, iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per “Responsabile dell’organismo” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell’ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’organismo.
- per “D.M.150/2023” si intende il decreto 24 ottobre 2023 n. 150 del Ministero della Giustizia, pubblicato in G.U. serie generale n. 255 del 31 ottobre 2023.

Art.2) AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti sui diritti disponibili, tra due o più soggetti, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
- 2.La mediazione può svolgersi anche in modalità telematica.
- 3.Il presente regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica alle procedure di mediazione gestite dall’organismo, salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 3) LA SEGRETERIA



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

SERVIZIO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

(iscr. 115 Registro Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia)

1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.

2. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione e assicura adeguate modalità di conservazione e condizioni di riservatezza di tutti gli atti del procedimento ivi contenuti.

3. I documenti depositati si intendono a disposizione di tutte le parti, salvo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

4. La Segreteria:

verifica la completezza della domanda di mediazione;

verifica l'avvenuto pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione;

cura le comunicazioni alle parti;

su richiesta di parte, attesta altresì per iscritto l'avvenuto deposito della domanda e l'avvenuta chiusura del procedimento

5. Il Responsabile dell'Organismo:

può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire nel procedimento o, salvo diversa concorde volontà delle parti, qualora siano decorsi tre mesi dal deposito della domanda.

Dichiara concluso il procedimento, con una semplice attestazione, dandone notizia alle parti ovi vi sia il rifiuto espresso della parte invitata ad aderire alla mediazione e la parte istante non abbia richiesto, per iscritto, lo svolgimento del primo incontro e la redazione del verbale per mancata comparizione. La presente disposizione non si applica quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 co.1-bis del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i.

Art.4) IL MEDIATORE

1. Il mediatore non decide la controversia ma spiega alle parti la funzione, i vantaggi e le modalità di svolgimento della mediazione e assiste le stesse nella ricerca di una soluzione sostenibile per la composizione della controversia, mediante il raggiungimento di un accordo bonario che sia possibilmente di mutua soddisfazione.



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

SERVIZIO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

(iscr. 115 Registro Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia)

2. Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi, nel rispetto della normativa vigente e degli standards definiti dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio e di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza desunta anche dal titolo di studio conseguito, turnazione, disponibilità ed esperienza in mediazione, tenendo conto dell'oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
4. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all'allegato 5), che va considerato parte integrante del presente Regolamento.
5. Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive e consegna alla Segreteria l'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità (all. 3).
6. Il mediatore esegue personalmente la sua prestazione e corrisponde tempestivamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo.
7. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
8. Il mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art.12 bis del decreto citato che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.
9. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione, senza ulteriori spese a carico delle parti.
10. Ciascuna parte può chiedere al Responsabile dell'Organismo, per giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile.

Art. 5) CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

SERVIZIO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

(iscr. 115 Registro Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia)

1. Presso il servizio di mediazione della camera di Commercio devono essere conservati, per ciascun mediatore, i fascicoli contenenti il *curriculum* dettagliato del professionista, gli attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, le schede di valutazione del suo operato.
2. Per ciascun mediatore il Responsabile deve predisporre una scheda, anche su supporto informatico, relativa ai titoli di studio e professionali, alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, ai corsi frequentati. Il mediatore annualmente deve provvedere all'aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda.
3. Il Responsabile dell'Organismo di mediazione provvede a raggruppare per categorie i mediatori iscritti nell'elenco tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale.
4. Il Responsabile dell'Organismo, valutati il curriculum professionale del mediatore (titolo di studio, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione) e l'oggetto della mediazione, individua in prima istanza una rosa di mediatori. Il Responsabile procede quindi ad un ulteriore approfondimento, sulla base di un'istruttoria sommaria degli altri elementi della procedura.
5. Ove, sempre sulla base della valutazione del Responsabile, si tratti di controversia rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, possono essere seguiti il criterio della disponibilità e quello della turnazione.
6. Al fine di procedere all'assegnazione dell'incarico, il Responsabile verifica quindi la disponibilità del soggetto o dei soggetti individuati come i più idonei a gestire la mediazione per cui si discute.
7. Qualora il Responsabile individui per la mediazione oggetto della nomina più mediatori ugualmente idonei in base ai criteri sopra individuati, dovrà procedere ad applicare un criterio di turnazione avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai mediatori nell'anno sia al valore delle procedure precedentemente assegnate.
8. Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell'Organismo di Mediazione. Le parti, inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l'opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile non accolga la richiesta delle parti, procederà alla nomina con provvedimento adeguatamente motivato.



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

SERVIZIO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

(iscr. 115 Registro Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia)

9. Il Responsabile inoltre, prima di applicare il criterio della turnazione, può offrire alle parti la possibilità di effettuare una scelta congiunta su una rosa di nominativi individuati sulla base dell'applicazione dei criteri precedenti.

10. In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, l'organismo provvederà tempestivamente alla sua sostituzione, secondo i criteri di nomina di cui ai commi precedenti.

ART. 6) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si attiva su istanza di parte:

- quando si intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia che ha ad oggetto una delle materie previste dall'art. 5, comma 1-bis del d.lgs. 28/2010;
- quando l'esperimento del procedimento di mediazione è disposto dal giudice;
- sulla base di un'apposita clausola contrattuale o statutaria;
- in base alla volontà della parte.

2. Il procedimento si avvia attraverso il deposito di una domanda completa presso la Segreteria, secondo le modalità previste ed utilizzando gli appositi moduli, disponibili anche sul sito istituzionale della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato Venezia Giulia, sezione dedicata all'Organismo di mediazione. Nella domanda devono essere indicati:

- il nome dell'Organismo di mediazione e della sede territorialmente competente;
- le generalità ed i recapiti delle parti e degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti, allegando i documenti di identità degli stessi ed eventuali deleghe;
- l'oggetto della controversia;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia sulla base dei criteri indicati dal codice di procedura civile;

3. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata iscrivendola al Registro delle mediazioni presso l'Organismo. All'atto dell'iscrizione, la Segreteria emette avviso di pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione di cui all'allegato 1) Tabelle 1) ovvero 2). La parte è tenuta ad eseguire il pagamento senza indugio e, in ogni caso, entro la data di scadenza del suddetto avviso. Qualora la domanda si presenti incompleta anche di uno solo degli elementi di cui al punto 2, oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio quando dovute, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda e



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

SERVIZIO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

(iscr. 115 Registro Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia)

invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso inutilmente il quale non si darà corso alla procedura. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

4. Il Responsabile dell'organismo nomina il Mediatore e fissa la data del primo incontro tra le parti non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

5. L'incontro di mediazione si svolge presso una delle sedi dell'Organismo o, eventualmente, presso un'altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell'organismo.

6. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'Organismo, con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione. Le parti, almeno sette giorni prima dell'incontro, confermano chi sarà presente allo stesso.

7. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte che ha partecipato a tale sessione.

8. Le parti non possono effettuare comunicazioni, esibire o depositare documentazione riservata al solo mediatore, se non in occasione delle sessioni separate. Il mediatore ha cura di consegnare alla segreteria la documentazione riservata ai sensi del periodo precedente, affinché la segreteria la conservi con modalità tali da consentirne l'accesso alla sola parte depositante.

9. Qualora venisse a mancare l'abilitazione dell'Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.

ART. 7) PROCEDURA DI MEDIAZIONE E PRIMO INCONTRO

1. Le parti partecipano agli incontri personalmente. Solo in presenza di giustificati motivi, tramite idonea delega sostanziale, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri.

Il Mediatore può sempre chiedere alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza dandone atto a verbale.



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

SERVIZIO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

(iscr. 115 Registro Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia)

Quando la legge espressamente lo prevede, le parti devono farsi assistere da un avvocato, con spese a proprio carico, salvo eventuali benefici di legge (patrocinio a spese dello Stato). Possono comunque farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.

2. Prima che abbia luogo, il primo incontro può essere rinviato solo per eccezionali e comprovati motivi e comunque con il consenso di tutte le parti, previa verifica della disponibilità dell'Organismo.

3. Ciascuna delle parti può chiedere di svolgere uno o più incontri da remoto, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica.

4. Nelle mediazioni di cui all'art. 5 co.1 e 5-quater d.lgs. 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

5. Il rinvio della data del primo incontro può essere richiesto solo dalle parti che abbiano provveduto a corrispondere le dovute indennità.

6. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente. Su richiesta delle parti, il mediatore può fissare incontri successivi al primo in data da concordare sempre con la Segreteria .

7. Al primo incontro, il mediatore espone alle parti in modo esaustivo la funzione, i vantaggi e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché la stessa sia effettiva e le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

8. Il verbale del primo incontro è redatto a cura del mediatore ed è sottoscritto da tutti i partecipanti.

9. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

Al compenso del consulente tecnico provvedono direttamente le parti.

Al fine della determinazione del compenso, entro il termine concordemente indicato dalle parti, il consulente tecnico trasmette alla segreteria il preventivo di spesa, da determinare nel rispetto del tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale.

La segreteria provvederà alla trasmissione del preventivo alle parti.

L'effettivo conferimento dell'incarico comporta accettazione tacita del preventivo.



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

SERVIZIO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

(iscr. 115 Registro Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia)

10. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità della sua relazione in un eventuale giudizio, anche in deroga al dovere di riservatezza, chiedendo al mediatore che ne dia atto a verbale.

ART. 8) DURATA DEL PRIMO INCONTRO

1. La Segreteria calendarizza gli incontri presso l'Organismo con una cadenza tale per cui per ciascun primo incontro sia garantita disponibilità di almeno due ore. Tuttavia, qualora si rendesse necessaria la prosecuzione dell'incontro oltre le due ore, su richiesta concorde delle parti e previa verifica della disponibilità sia dell'Organismo che del mediatore, è sempre possibile l'estensione nella medesima giornata.

ART. 9) MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA

1. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica. In tali casi, tutte le parti sono tenute a munirsi dei dispositivi digitali necessari alla sottoscrizione degli atti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e di una casella di posta elettronica certificata o di un recapito certificato qualificato.

2. Fermo restando l'obbligo di formazione e sottoscrizione degli atti con le modalità prescritte dal Codice dell'amministrazione digitale, nelle mediazioni in modalità telematica le parti possono chiedere lo svolgimento degli incontri in presenza presso la sede camerale o altra sede concordemente indicata dalle parti e con il consenso del mediatore e del responsabile dell'Organismo.

3. Il verbale, come unico documento informatico in formato nativo digitale, in caso di mediazione mista (con parti in presenza e parti da remoto), dovrà essere inviato per la sottoscrizione digitale anche alle parti e agli avvocati fisicamente presenti in mediazione.

ART. 10) CRITERI DI CALCOLO DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

1. Gli oneri economici gravanti sulle parti, come esplicitati all'allegato 1), sono determinati secondo i criteri seguenti:

A) nelle mediazioni di cui all'art. 5 co. 1 (c.d. mediazioni obbligatorie) e 5-quater (c.d. mediazioni delegate) del D.lgs 28/2010, tutte le tariffe sono state ridotte di un quinto ai sensi degli artt. 28 co. 8 e 30 c. 4 D.M. 150/2023 (all. 1, tab. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d)



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

SERVIZIO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

(iscr. 115 Registro Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia)

B) le spese complessive a carico di ciascuna parte del procedimento sono costituite da:

-spese di avvio (a copertura dei costi di Segreteria, sempre dovute) (allegato 1, colonna 1 di tutte le tabelle);

-spese di mediazione (comprensive degli onorari del Mediatore, sempre dovute) (allegato 1, colonna 2 di tutte le tabelle)

-ulteriori spese di mediazione (dovute solo in caso di accordo o in caso di svolgimento di due o più incontri) (allegato 1, colonne 3, 3 bis, 4 e 5 delle tabelle 1.b, 1.c, 1.d, 2.b, 2.c, 2.d).

C) Le spese di avvio e le spese di mediazione, sempre dovute prima dello svolgimento del primo incontro da ciascuna parte istante e da ciascuna parte aderente al procedimento, sono quelle indicate dall'art. 28 co. 4 e 5 D.M. 150/2023 (allegato 1, colonna 1 e colonna 2 di tutte le tabelle);

D) Le tariffe delle ulteriori spese di mediazione in caso di accordo raggiunto nel primo incontro di mediazione sono state calcolate secondo i seguenti criteri: Tariffe di cui alla Tab. A D.M. 150/2023, sottratte le spese di mediazione già versate prima del primo incontro e aggiunto il 10% ai sensi dell'art. 30 co.1 D.M. 150/2023 (allegato 1, tabella 1.b per le mediazioni cd obbligatorie e delegate; tabella 2.b per le mediazioni c.d. volontarie e da clausola contrattuale)

E) Le ulteriori spese di mediazione sono state calcolate utilizzando come tariffa base la forcella di cui alla Tab. A D.M. 150/2023, adattandole in ragione del numero di incontri effettivamente svolti, a prescindere dall'esito positivo o negativo (tabelle 1.c; 1.d; 2c; 2d: due incontri = tariffa minima: colonna 3bis, tre incontri = tariffa intermedia tra il minimo e il massimo: colonna 4; quattro o più incontri = tariffa massima: colonna 5)

F) Le ulteriori spese di mediazione per incontri successivi al primo conclusi senza accordo sono state calcolate secondo i criteri di cui alla lett. D), detratte le spese di mediazione già versate (all. 1, tab. 1.c, tab.2.d).

G) Le tariffe per l'accordo concluso negli incontri successivi al primo sono calcolate secondo i criteri di cui alla lettera D), detratte le spese di mediazione già versate e aggiunto il 25% ai sensi dell'art. 30 co. 2 D.M. 150/2023 (all.1, tab. 1.d e tab. 2.c).

H) Le somme di cui alla COLONNA 1 (spese di avvio) e COLONNA 2 (spese di mediazione) si sommano, alternativamente a seconda del numero degli incontri effettivamente svolti, alla



COLONNA 3 (un incontro con esito positivo) o alla COLONNA 3BIS (due incontri), o alla COLONNA 4 (tre incontri), o alla COLONNA 5 (quattro o più incontri).

ART. 11) IL CENTRO UNICO D'INTERESSI

1. Più soggetti rappresentanti un centro unico d'interessi sono considerati come unica parte ai fini della debenza degli oneri di mediazione.

2. Si configura un centro unico d'interessi laddove le parti sono portatrici di un interesse giuridico sostanziale astrattamente unitario tale che, rispetto all'oggetto dedotto in mediazione, non possa configurarsi una situazione di conflitto, anche solo potenziale, tra le parti medesime.

Per l'individuazione di un centro unico di interesse non si ha riguardo:

- al fatto che le parti abbiano presentato domanda / risposta unica alla mediazione;
- al fatto che siano rappresentate e/o assistite da un unico Avvocato;
- al fatto che, nello specifico procedimento, le parti abbiano assunto una posizione unitaria.

Nei casi dubbi, la questione deve essere discussa e decisa, con redazione di relativo processo verbale, nel corso del primo incontro davanti al mediatore e alla presenza del responsabile dell'Organismo o di persona delegata da quest'ultimo.

ART. 11 BIS) RESPONSABILITÀ DELLE PARTI PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ.

1. Le spese di avvio e le spese iniziali di mediazione sono dovute e versate da ciascuna delle parti al momento della presentazione della domanda o al momento dell'adesione.

Il mancato pagamento delle indennità di cui all'art. 28 D.M. 150/2023 (indennità e spese per il primo incontro) costituisce causa ostativa alla partecipazione della parte inadempiente al primo incontro di mediazione.

2. Le parti sono solidalmente responsabili per il pagamento delle indennità dovute all'organismo di mediazione in caso di conciliazione o per lo svolgimento degli incontri successivi al primo. L'Organismo di mediazione rilascia alle parti il verbale dell'incontro, anche in caso di mancato accordo, e l'eventuale verbale di accordo a fronte del saldo integrale delle indennità dovute dalle parti del procedimento.



3. In ogni caso, l'Organismo di mediazione provvede alla riscossione forzata delle indennità dovute e non versate dalle parti.

ART. 12) ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore ne forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo.

Il verbale conclusivo della mediazione è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo.

2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è redatto in formato nativo digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.

3. L'organismo di mediazione conserva copia degli atti per dieci anni dalla data della loro conclusione.

4. In ogni caso, il verbale di accordo è consegnato alle parti solo a seguito del versamento all'organismo dell'intero importo delle spese dovute, comprese le spese vive.

Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Al termine del procedimento di mediazione, le parti si impegnano a restituire alla Segreteria la scheda di valutazione (all. 4) debitamente compilata e sottoscritta.

ART. 13) PROPOSTA DEL MEDIATORE

1. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale.

2. In ogni caso, il mediatore è tenuto a formulare una proposta conciliativa se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

3. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 28/2010 il mediatore, prima di formulare una proposta informa le parti su quali conseguenze potrebbe avere la mancata accettazione della proposta in sede giudiziaria, sulle spese di giustizia nonché sulla libera valutazione del Giudice ex art. 166 comma 2 c.p.c.



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

SERVIZIO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

(iscr. 115 Registro Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia)

4. Il mediatore, nella formulazione della proposta, è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

5. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria.

Sempre tramite la Segreteria, le parti fanno pervenire per iscritto entro sette giorni dalla comunicazione, o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta.

In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

6. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

ART. 14) RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato. Tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro, comprese eventuali motivazioni, non può essere registrato o verbalizzato.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi le informazioni e i fatti appresi nel corso del procedimento di mediazione.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, ad eccezione di quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

A tal fine, i soggetti diversi dalle parti e dagli addetti alla Segreteria presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

3. Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto -anche parziale- iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia il consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni.



Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti alla segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

ART. 15) DIRITTO DI ACCESSO DELLE PARTI AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

1. Fermi restando gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo precedente e in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 14 del presente Regolamento, ciascuna parte ha il diritto di accedere agli atti del procedimento di mediazione depositati nel corso della mediazione, ad eccezione di quelli depositati nella sessione separata ai quali è consentito l'accesso alla sola parte che li ha depositati.

2. Entro i limiti di cui al comma 1, il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta alla segreteria di prendere visione del fascicolo e/o estrarne copia. La richiesta deve pervenire dalla parte personalmente o da persona munita di delega scritta e sottoscritta dalla parte stessa.

3. L'organismo esibisce il fascicolo o rilascia le copie in formato digitale o analogico, previo rimborso da parte del richiedente delle eventuali spese vive necessarie al rilascio, senza alcun ritardo e comunque entro trenta giorni dal deposito dell'istanza di accesso.

ART. 16) ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- a) la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia e alle ragioni oggetto della richiesta;
- b) la qualificazione della natura della controversia;
- c) la forma e il contenuto del conferimento della procura sostanziale al proprio rappresentante;
- d) l'indicazione del valore della controversia e l'individuazione della competenza territoriale;
- e) l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- f) la dichiarazione, rilasciata dalla parte contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non aver avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

2. l'organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

SERVIZIO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

(iscr. 115 Registro Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia)

mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'organismo;

imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

3. Al fine di interrompere il termine di prescrizione o decadenza, la parte può comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo restando l'obbligo dell'organismo di procedere alla comunicazione con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

ART. 17) SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO

1. In caso di provvedimento di sospensione o di cancellazione, l'organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori iscritti ai propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.

2. In tali casi, la procedura di mediazione in corso può proseguire davanti ad un altro organismo del medesimo circondario al quale la parte istante può presentare apposita domanda, entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cancellazione o sospensione, dandone contestuale comunicazione alle altre parti della procedura di mediazione e all'Organismo. Nella richiesta, può essere data indicazione di avvalersi dello stesso mediatore designato dall'Organismo sospeso o cancellato, purché sia inserito altresì nell'elenco dell'altro organismo individuato ai sensi del primo periodo del presente comma.

3. Se, entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cancellazione o sospensione, la parte istante non presenta la domanda di cui al comma precedente, può provvedervi la parte chiamata che abbia aderito alla mediazione entro i quindici giorni successivi.

4. L'organismo che riceve la domanda ai sensi dei commi 2 e 3 non può rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.

5. L'organismo sospeso o cancellato trasmette immediatamente gli atti fino a quel momento compiuti all'organismo davanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.

ART. 18) TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

1. I dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione sono trattati nel rispetto e in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo n.



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

SERVIZIO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

(iscr. 115 Registro Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia)

196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

ALLEGATI:

ALL. 1) TARIFFARIO DELLA MEDIAZIONE

ALL. 2) ONORARI DEI MEDIATORI

ALL. 3) DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ

ALL. 4) SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

ALL. 5) CODICE ETICO